



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE

**DIREZIONE GENERALE MUSEI**  
SERVIZIO II – SISTEMA MUSEALE NAZIONALE  
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

*A*

Istituti autonomi afferenti alla DG Musei

Direzioni regionali Musei nazionali e Direzione Musei nazionali della città di Roma

Istituti autonomi afferenti al DiVA

*E.p.c.*

Dipartimento per la Valorizzazione del patrimonio culturale

Comitato Tecnico-Scientifico per i Musei e l'Economia della Cultura

## CIRCOLARE N 131

**Oggetto: Mostre ed esposizioni di beni culturali – Indicazioni operative per la richiesta della concessione della Garanzia di Stato ai sensi dell'art. 48, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**

### 1. Premessa

Il documento ha lo scopo di fornire un quadro completo delle norme, procedure e condizioni relative alla garanzia di Stato applicata ai beni culturali prestati per mostre e manifestazioni, sia in Italia che all'estero.

La garanzia statale consente allo Stato di assumersi direttamente i rischi derivanti da furto, danno, perdita e svalutazione relativi alle opere d'arte esposte, sostituendo l'assicurazione commerciale. L'obiettivo principale è garantire la protezione del patrimonio culturale nazionale durante la circolazione temporanea delle opere, promuovendo allo stesso tempo la partecipazione dello Stato ad eventi culturali di rilievo, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell'amministrazione.

### 2. Riferimenti normativi

- **D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” – **art. 48** “Autorizzazione per mostre ed esposizioni”;
- **D.M. 9 febbraio 2005**, recante “Procedure, modalità e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi derivanti dal prestito dei beni culturali per mostre e manifestazioni ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- **D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57** – Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura;





## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE  
**DIREZIONE GENERALE MUSEI**  
SERVIZIO II – SISTEMA MUSEALE NAZIONALE  
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

- **Parere Ufficio Legislativo, nota prot. UDCM n. 7454 del 11/03/2016** – Estensione della garanzia di Stato alle mostre internazionali – decreto legislativo n. 42 del 2004, articoli 48, comma 5 e 71, comma 6 – decreto ministeriale 9 febbraio 2005.

### 3. Inquadramento normativo e competenze procedurali

L'art. 48 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio stabilisce che per le mostre e manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o da enti pubblici con partecipazione statale, l'assicurazione commerciale dei beni può essere sostituita dalla garanzia dello Stato.

La concessione della garanzia di stato è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale (D.M. 9 febbraio 2005), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, all'art. 15, comma 2, lett. n) attribuisce alla **Direzione Generale Musei** la competenza esclusiva in materia di garanzia di Stato per i beni culturali esposti in mostre e manifestazioni sul territorio nazionale.

### 3. Ambito di applicazione: Italia ed estero

La garanzia dello Stato può essere rilasciata (D.M. 9 febbraio 2005, art.1):

a) per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero della cultura o da enti o istituti pubblici con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero;

b) per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o da enti pubblici, da istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero.

Per quanto attiene alle mostre e alle manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si può tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

- **Per mostre in Italia:**

La Garanzia di Stato può sostituire integralmente l'assicurazione privata, coprendo i rischi relativi alle opere durante il trasporto, l'esposizione e il rientro nella sede originaria.





## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE  
**DIREZIONE GENERALE MUSEI**  
SERVIZIO II – SISTEMA MUSEALE NAZIONALE  
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

- **Per mostre all'estero:**

L'art. 4 del D.M. 9 febbraio 2005 limita la garanzia ai soli **spostamenti sul territorio italiano**. Ciò significa che lo Stato copre il tragitto dalla sede abituale al punto di uscita dal territorio nazionale e quello dal rientro in Italia fino alla ricollocazione dell'opera.

Il Ministero non garantisce i rischi durante la permanenza all'estero. L'Ufficio Legislativo con nota prot. UDCM n. 7454/2016 non si esprime sull'estensibilità della garanzia al di fuori del territorio nazionale e suggerisce di ricorrere ad analoga garanzia a carico dello Stato ospitante al fine di ridurre i costi assicurativi complessivi.

#### 4. Procedura per la richiesta della Garanzia di Stato

La richiesta deve essere inviata con **un anticipo minimo di 4 mesi** rispetto alla data di inaugurazione della mostra. In particolare, l'art. 3 del D.M. 9 febbraio 2005 prevede che la domanda sia trasmessa almeno sei mesi prima al **Servizio II della Direzione Generale Musei**.

Il mancato rispetto dei tempi può comportare la necessità di stipulare nelle more della conclusione del procedimento per la concessione della garanzia medesima, un'assicurazione privata temporanea, con conseguente aumento dei costi a carico dell'Amministrazione, anche tenuto conto del principio di economicità che governa l'azione amministrativa.

##### 4.1 Documentazione obbligatoria da trasmettere

- a) Progetto tecnico-scientifico della mostra con indicazione dei membri del comitato organizzatore e del comitato tecnico-scientifico;
- b) Progetto di allestimento;
- c) Rapporto di sicurezza della sede espositiva, con indicazioni puntuali sullo spazio prescelto per l'esposizione, sulle condizioni dell'esposizione (climatiche, presenza di vetrine o di altri supporti) e sulle misure di prevenzione previste;
- d) Facility report della sede espositiva;
- e) Elenco numerato delle opere per le quali si chiede la garanzia di Stato (in formato Excel e PDF), con indicazione dei relativi valori assicurativi e dell'importo complessivo dei valori assicurativi di tutte le opere;
- f) Schede conservative di ogni singola opera, corredate da idonea documentazione fotografica, redatte, datate e firmate dal tecnico competente e controfirmate dal Capo dell'Istituto;
- g) Piano dei trasporti, degli imballaggi e della movimentazione delle opere.

**La completezza e l'accuratezza di questa documentazione, con particolare riferimento alle condizioni di conservazione, costituiscono un presupposto essenziale per l'avvio della procedura.**

#### 5. Iter istruttorio e organi competenti





## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE  
**DIREZIONE GENERALE MUSEI**  
SERVIZIO II – SISTEMA MUSEALE NAZIONALE  
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

L'istruttoria della richiesta di Garanzia di Stato comporta:

- **Parere** del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio - Uff. XIII
- **Validazione** del rapporto di sicurezza da parte della Soprintendenza ABAP competente territorialmente;
- **Parere tecnico-scientifico** sulla scheda conservativa, da parte degli organismi competenti in base alla tipologia del bene (Opificio delle Pietre Dure o ICPAL);
- **Parere conclusivo** rilasciato dal Comitato tecnico-scientifico per i Musei e la Valorizzazione (ex Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'economia della cultura);
- **Decreto di concessione della garanzia di Stato**, redatto dall'Ufficio acquisti e garanzia di Stato della Dg-Mu, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e dei pareri rilasciati.

A tal riguardo, si ricorda che, in esito al parere legislativo del UDCM 13/02/2020, prot. 4244, è riconosciuta la competenza del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l'economia della cultura in merito all'espressione del parere di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 9 febbraio 2005 in materia di garanzia di Stato per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice dei Beni culturali.

### 6. Efficacia del provvedimento

Il decreto di concessione della garanzia di Stato, predisposto dall'Ufficio Garanzia di Stato in seguito alla conclusione positiva delle verifiche sopra elencate, diventa:

- **perfetto** con la firma del Direttore generale Musei;
- **efficace** solo dopo l'apposizione del **visto della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti** per la legittimità contabile e amministrativa.

### 7. Contenuto e ambito della garanzia di Stato

La garanzia di Stato è diretta al risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dalle opere, derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione delle stesse, che possano verificarsi nel corso del trasporto fino al luogo dell'esposizione, durante l'esposizione, ovvero nel corso del rientro alla sede abituale di esposizione.

La copertura della garanzia è valida pertanto:

- Durante il **trasporto** delle opere fino alla sede espositiva;
- Durante l'**esposizione**;





## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE  
**DIREZIONE GENERALE MUSEI**  
SERVIZIO II – SISTEMA MUSEALE NAZIONALE  
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

- Durante il **rientro** alla sede abituale.

Al verificarsi del danno, il beneficiario della garanzia statale è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di concessione della garanzia medesima. La mancata segnalazione del danno nei termini indicati nel decreto di concessione comporta la **decadenza dal diritto al risarcimento**. Il provvedimento di concessione della Garanzia statale può prevedere che le controversie concernenti il diritto al risarcimento o la determinazione dell'entità dello stesso, siano demandate ad una Commissione composta con le modalità di cui all' art. 163, comma 3 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

### 8. Aspetti finanziari e contabili

Gli oneri derivanti dal rilascio della garanzia di Stato, ai sensi del Codice, art. 48, comma 5, terzo periodo, sono coperti dalle risorse disponibili del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le garanzie prestate dallo Stato secondo le modalità e procedure fissate dal decreto di rilascio della Garanzia di Stato, in attuazione dell'art. 48, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come specificato all'art. 183, comma 5, del Codice, sono elencate ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza".

Si allegano:

- modello per la redazione della scheda conservativa
- modello per l'elenco delle opere
- modello per la redazione del rapporto di sicurezza della sede espositiva

Il Dirigente del Servizio II  
Dott. Roberto Vannata

(KM/FE/MC)

